COMUNE DI ROVIGO

SETTORE POLITICHE SOCIALI, PER LA CASA E PER I GIOVANI - SUSSIDIARIETA' ED ASSOCIAZIONISMO - ISTRUZIONE ED UNIVERSITA'

SEZIONE POLITICHE ED INTERVENTI PER LA COESIONE SOCIALE

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Cavaliere Alfonso

DETERMINAZIONE N. 2051 DEL 11/06/2026

OGGETTO: ESECUZIONE DELLA SENTENZA TAR VENETO N. 735/26 - RICORSO R.G. 469/25 - NELLA PARTE CHE NE DISPONE LA PUBBLICAZIONE A SEGUITO FORMAZIONE DEL GIUDICATO

IL DIRIGENTE

PREMESSO che:
- il Comune di Rovigo, ha ricevuto notificazione in atti PG/22394/24.03.2025 di ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto nel giudizio R.G. 469/2025 in cui si chiede in via cautelare di sospendere l'efficacia dei provvedimenti impugnati (regolamenti e provvedimenti dell'Ente in materia di riconoscimento di benefici economici per integrazione retta struttura residenziale) e in via principale di annullare gli atti ed i provvedimenti impugnati (regolamenti e provvedimenti dell'Ente in materia di riconoscimento di benefici economici per integrazione retta struttura residenziale);
- con determinazione n. 1171 del 27/03/2025, ritenuto astrattamente sussistente l'interesse del Comune di Rovigo a costituirsi, è stato conferito all'Avv. Marco De Giorgio dell'Avvocatura Civica l'incarico di rappresentare e difendere il Comune di Rovigo nel giudizio, nonché ogni più ampio mandato in ordine alle azioni da intraprendere;
CONSIDERATO che ad esito di giudizio il TAR Veneto con sentenza 735/26 ha definitivamente pronunciato sul ricorso R.G. 469/25 accogliendolo e per l'effetto annullando i provvedimenti impugnati con condanna del Comune di Rovigo, quale parte soccombente, al pagamento delle spese di giudizio e statuendo che a fini conformativi il Comune di Rovigo provveda, entro 30 giorni dalla comunicazione (avvenuta il 03/04/2026) ai calcoli della quota di compartecipazione anno 2024 a carico di parte ricorrente, secondo i criteri di cui al D.P.C.M. n. 159/2013, ed a rimborsare le eventuali spese dalla stessa indebitamente sostenute;
DATO ATTO che con Deliberazione di C.C. n. 20 del 15/05/26 è stata riconosciuta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 194, comma 1, lett. a) del D.Lgs n. 267/2000, la legittimità del debito fuori bilancio derivante dalla indicata sentenza 735/26;
EVIDENZIATO che la sentenza dispone altresì che "In virtù dell'efficacia erga omnes dell'annullamento delle suddette disposizioni regolamentari, il Comune di Rovigo - laddove si formi il giudicato sulla presente sentenza - dovrà garantire la pubblicità della presente sentenza con le stesse forme di pubblicazione delle previsioni regolamentari parzialmente annullate, ai sensi dell'art. 14 del D.P.R. n. 1199/1971, disposizione che, secondo la giurisprudenza amministrativa (ex multis, Cons. Stato, Sez. VII, 25 ottobre 2024, n. 8516) è applicabile anche al giudicato di annullamento formatosi

sulle sentenze del Giudice amministrativo";
DATO ATTO che la sentenza in questione è stata notificata da parte ricorrente in data 06/04/2026 e, pertanto, da tale data è decorso il termine di sessanta giorni di cui all'art. 92, comma 1 c.p.a. per l'appello, che è scaduto il 05/06/2026.
PRESO ATTO che alla data del 05/06/2026 sulla sentenza di cui trattasi si è formato il giudicato, considerato che la stessa non è stata appellata da controparte e neppure dal Comune di Rovigo per le ragioni esposte nella nota interna prot. 35766 del 21/05/2026;
RITENUTO necessario dare esecuzione alla sentenza T.A.R. Veneto n. 735/26 relativamente all'obbligo di pubblicazione, provvedendo a seguito del perfezionamento e pubblicazione del presente provvedimento, a distinta pubblicazione della Sentenza in questione (con dati oscurati) rispettivamente:
- all'Albo Pretorio on line per 15 giorni consecutivi;
- in Amministrazione Trasparente del sito istituzionale alla Sezione "Disposizioni Generali" "Atti Generali" "Regolamenti;
Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 109 del 22.12.2025, avente ad oggetto "Approvazione documento unico di programmazione (DUP) 2026/2028, relativa nota di aggiornamento al DUP 2026/2028. Bilancio di previsione esercizio 2026/2028 e relativi allegati";
Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 5 del 09/01/2026, ad oggetto " Approvazione Piano Esecutivo di Gestione 2026/2028 – Assegnazione dotazioni finanziarie";
Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 48 del 25/02/2026, ad oggetto "Approvazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2026/2028";
Visto il D.Lgs. n. 267/2000 recante "Ordinamento delle autonomie locali" e s.m.i.;
Visto l'art.16, comma 3, del vigente Regolamento delle Funzioni Dirigenziali;
Visto il Regolamento comunale di contabilità armonizzata approvato con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 27/01/2017, esecutiva;
Visto il Decreto Sindacale n. 32 del 19 Dicembre 2025 che conferisce al dott. Alfonso Cavaliere l'incarico dirigenziale del Settore Politiche Sociali, per la Casa e per i Giovani - Sussidiarietà ed Associazionismo - Istruzione ed Università e che stabilisce tra l'altro, l'ordine di sostituzione dei dirigenti in caso di assenza o impedimento, ai sensi dell'art. 5bis, commi 1 e 2, del regolamento delle funzioni dirigenziali;
Tenuto conto che la responsabilità di procedimento è mantenuta in capo al Dirigente a completamento delle attività derivanti dal contenzioso per il quale sono stati adottati gli atti di causa in forza delle seguenti norme:

1. l'art. 56, comma 2, lett. i) del vigente Statuto Comunale che attribuisce ai Dirigenti, oltre a quelli elencati dalla legge, i compiti di promuovere e resistere alle liti inerenti l'attività gestionale loro attribuita dalle leggi e dallo Statuto con il potere di transigere e conciliare;
2. l'art. 4 del Regolamento di organizzazione dell'Avvocatura Civica e della rappresentanza e difesa in giudizio del Comune di Rovigo approvato con Deliberazione di Giunta n. 381 del 03/12/2021;

DETERMINA

1. Di dare atto che quanto in premessa indicato è da ritenersi parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e da intendersi integralmente trascritto;
2. Di dare esecuzione all'obbligo di pubblicazione della sentenza T.A.R. Veneto n. 735/26 relativamente all'obbligo di pubblicazione provvedendo, a seguito del perfezionamento e pubblicazione del presente provvedimento, a distinta pubblicazione della Sentenza in questione (con dati oscurati) rispettivamente:

- all'Albo Pretorio on line per 15 giorni consecutivi;
- in Amministrazione Trasparente del sito istituzionale alla Sezione "Disposizioni Generali" "Atti Generali" "Regolamenti;

3. Di dare atto che la pubblicazione dell'atto all'albo online del Comune del presente provvedimento avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, ai sensi della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali. Ai fini della pubblicità legale l'atto, destinato alla pubblicazione, è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a categorie particolari di dati sensibili;
4. Di assolvere l'obbligo di pubblicazione del presente provvedimento, in adempimento alle disposizioni vigenti in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni (D.Lgs. n. 33/2013) nell'apposita sezione "Amministrazione trasparente - sottosezione Provvedimenti/Provvedimenti dei Dirigenti" contestualmente alla pubblicazione dello stesso all'Albo pretorio on line".

Con la sottoscrizione del presente provvedimento si appone parere favorevole ai sensi dell'art.147-bis, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, in merito alla regolarità tecnica e correttezza dell'azione amministrativa.

IL DIRIGENTE
Alfonso Cavaliere

Documento sottoscritto con firma digitale